Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 20/02/2020

FATTO

Il cliente deduce di aver stipulato, in data 16/11/2007, il contratto di finanziamento n. ***439, con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 30.06.2009 dopo il pagamento di 19 rate su 96 previste.
Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha chiesto al Collegio di ottenere il rimborso di € 2.083,34 corrispondente alle commissioni e ai costi assicurativi *pro quota*, oltre interessi dall'estinzione al saldo.
L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il contratto è stato estinto anticipatamente in data 08/06/2009, come risulta dal conteggio estintivo; in via preliminare, che il ricorso è irricevibile in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal legale in mancanza di idonea procura; che la controversia risulta estranea all'ambito d'applicazione dell'art. 125 *sexies*, 1 comma, T.U.B. e conseguentemente, troveranno applicazione il previgente art. 125, comma 2, T.U.B. e la Delibera CICR 8 luglio 1992 (che non ha tuttavia previsto le modalità di determinazione dell'equa riduzione del costo totale del credito); che il diritto al rimborso deve essere, quindi, valutato attraverso l'interpretazione delle singole voci di costo; che, inoltre, i costi assicurativi non sono rimborsabili *pro quota* e anche il rimborso delle commissioni va escluso data la chiarezza della clausola g) del contratto di finanziamento; che la "commissione finanziaria percepita dall'agente" si riferisce esclusivamente alla prestazione dell'agente con apposito mandato collocatore fuori sede del contratto; che tale attività si esaurisce all'atto di sottoscrizione e la relativa commissione è dovuta per la conclusione; che, pertanto, tale commissione non va ristorata

Evidenzia, inoltre, che, relativamente agli oneri assicurativi, deve essere rimborsato il premio netto; che le spese di assistenza tecnica non possono essere rimborsate in quanto il cliente non ha dimostrato di averne sopportato il relativo costo.
La parte resistente chiede, pertanto, il rigetto del ricorso; ad ogni modo, si rende disponibile a riconoscere l'importo di euro 1.285,83.

DIRITTO

L'eccezione preliminare dell'intermediario relativa all'inammissibilità del ricorso per difetto di procura del soggetto che ha presentato il reclamo deve essere rigettata. Pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo. Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile. mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 7465/2018).
In primo luogo, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'intermediario, alla controversia in esame trova applicazione l'art. 125, *sexies*, T.U.B. dovendosi fare riferimento al tempo dell'estinzione e non anche a quello della stipulazione del contratto.
Nel merito, il Collegio osserva, innanzitutto, che nelle more del procedimento è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[…] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto […]».
Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.
La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.
Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto

concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.
Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[…] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore […]».
Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[…] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[…] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti […] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi […] definiti […] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere […] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».
Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».
In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[…] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa […] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[…] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda […]»; «[…] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*[…]»; «[…] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* […]».
Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.196,44	*Tasso di interesse annuale*	4,15%
Durata del prestito in anni	8	*Importo rata*	125,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	80,21%
Data di inizio del prestito	01/12/2007	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	65,85%

rate pagate	19	rate residue	77	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
B) commissioni bancarie/mandante - a)				304,55	Recurring	80,21%	244,27		244,27
C) commissioni finanziarie/mandataria - b)				746,40	Recurring	80,21%	598,68		598,68
commissioni agente/mediatore c)				960,00	Upfront	65,85%	632,18		632,18
E) costi assicurativi				572,16	Recurring	80,21%	458,92		458,92
			Totale	2.583,11					1.934,05

Si deve evidenziare che l'intermediario, in sede di riscontro al reclamo, ha comunicato che sono stati rimborsati al cliente, tra l'altro, € 129,36 «per eccedenze di estinzione». Non offre, tuttavia, la prova di tale rimborso. L'importo riconosciuto, pertanto, deve intendersi al netto di quanto eventualmente già versato nella misura di € 129,36.
Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi nei limiti del dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.934,05, al netto di quanto già versato ai sensi di cui in motivazione, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA